COMUNE DI SASSARI
SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 07 ottobre 2026

Indice generale

TITOLO I - OGGETTO E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO – DEFINIZIONI....3
Art. 1.1 Oggetto e campo di applicazione del Regolamento....3
Art. 1.2 Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento....3
Art. 1.3 Principi generali e finalità....3
Art. 1.4 Definizioni....4
Art. 1.5 Individuazione dei rifiuti urbani....5
Art. 1.6 Individuazione delle attività produttrici di rifiuti urbani....6
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI....7
Art. 2.1 Modalità di espletamento del pubblico servizio....7
Art. 2.2 Disposizioni generali....7
Art. 2.3 Utenze domestiche....8
Art. 2.3.1 Disposizioni per le nuove utenze domestiche....8
Art. 2.3.2 Organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche....9
Art. 2.4 Utenze non domestiche....9
Art. 2.4.1 Disposizioni per le nuove utenze non domestiche....9
A) Conferimento dei rifiuti urbani nel circuito pubblico di raccolta tramite il soggetto Gestore individuato dal Comune....9
B) Ricorso al mercato libero....10
Art. 2.4.2 Grandi Utenze....10
Art. 2.4.3 B&B e Affittacamere....11
Art. 2.4.4 Cimitero....11
Art. 2.4.5 Aree Mercatali....11
Art. 2.5 Organizzazione della raccolta dei rifiuti....12
Art. 2.5.1 Raccolta mediante sistema “porta a porta” (PaP)....12
Art. 2.5.2 Raccolta stradale....13
Art. 2.5.3 Raccolta stradale ad accesso controllato (Isole ecologiche informatizzate)....14
Art. 2.5.4 Ritiri su appuntamento....15
Art. 2.5.5 Conferimento diretto da parte dell'utente presso centri di raccolta fissi (ecocentri) e mobili....16
Art. 2.6 Disposizioni per il conferimento dei rifiuti....16
Art. 2.6.1 Rifiuti cellulosici (carta e cartone)....16
Art. 2.6.2 Rifiuti imballaggi in vetro....17
Art. 2.6.3 Rifiuti imballaggi in plastica e metallo (lattine) – Multimateriale leggero....17
Art. 2.6.4 Rifiuti organici da cucine e mense....17
Art. 2.6.5 Frazione secca residua....17
Art. 2.6.6 Raccolte stradali specifiche....18
Art. 2.6.7 Raccolta domiciliare dei rifiuti da emergenze sanitarie....18
TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO....18
Art. 3.1 Spazzamento, lavaggio strade....18
Art. 3.2 Cestini stradali....19
Art. 3.3 Pulizia dei terreni non edificati....19
Art. 3.4 Rifiuti dell’attività edilizia....19
Art. 3.5 Manifestazioni e spettacoli....20
Art. 3.6 Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti....20
Art. 3.7 Deiezioni canine....20
TITOLO IV – NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE....21
Art. 4.1 Finalità....21

Art. 4.2 Riutilizzo dei materiali e dei beni....21
Art. 4.3 Compostaggio domestico....21
a) Compostaggio domestico su base prescrittiva....22
b) Compostaggio domestico su base volontaria....23
Art. 4.4 Limitazioni all'utilizzo delle plastiche....23
Art. 4.5 Volantinaggio....23
Art. 4.6 Pulizia delle spiagge e degli arenili....24
Art. 4.7 Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale....24
TITOLO V - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI....24
Art. 5.1 Qualità dei materiali raccolti....24
Art. 5.2 Sistema di pesatura dei rifiuti....25
Art. 5.3 Piano di controllo del territorio....25
Art. 5.4 Divieti e obblighi....26
Art. 5.5 Controlli e vigilanza....28
Art. 5.6 Sanzioni....28
Art. 5.7 Sanzioni accessorie....28
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI....29
Art. 6.1 Disposizioni transitorie....29
Art. 6.2 Disposizioni finali....29

TITOLO I - OGGETTO E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO – DEFINIZIONI

Art. 1.1 Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani nonché le attività di igiene urbana nell'ambito del territorio del Comune di Sassari, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell'art.198 del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm. e ii.
2. In particolare, il presente Regolamento stabilisce:

 a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

 b) le modalità di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

 c) le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

 d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui al punto 6 dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm. e ii;

 e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

 f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero o allo smaltimento;

 g) le azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti;

 h) le modalità di erogazione degli altri servizi di igiene urbana.

Art. 1.2 Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art.185 del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm. e ii., ossia:

 a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

 b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato;

 c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

 d) i rifiuti radioattivi;

 e) i materiali esplosivi in disuso ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;

 f) le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Non rientrano altresì i rifiuti speciali di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 152/06 e i rifiuti da attività sanitaria di cui al D.P.R. 254/2003. Tali rifiuti non devono essere conferiti al sistema di raccolta dei rifiuti urbani disciplinato dal presente Regolamento perché oggetto di separata specifica normativa.

Art. 1.3 Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse.
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza:

 a. è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

b. garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c. si ispira a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;

d. assicura un servizio continuo, regolare e senza interruzioni;

e. favorisce la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

3. Il Comune di Sassari, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:

a. prevenzione;

b. preparazione per il riutilizzo;

c. riciclo;

d. recupero di altro tipo (per esempio, il recupero di energia);

e. smaltimento.

Art. 1.4 Definizioni

1. In relazione alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono fissate le seguenti definizioni:

1. **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

2. **Rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, quali materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici elencati nell'art.1.5 del presente Regolamento prodotti dalle attività riportate nell'art.1.6;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta-rifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

3. **Rifiuti speciali**:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali e artigianali e delle attività commerciali e di servizio se diversi da quelli di cui al precedente punto 2 e al successivo art.1.5;

d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del citato D.Lgs 152/2006;

f) i veicoli fuori uso.

4. **Rifiuto organico**: rifiuto alimentare e di cucina prodotto da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuto equiparabile prodotto dagli impianti dell'industria alimentare; rifiuto biodegradabile di parchi e giardini;

5. **R.A.E.E.**: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

6. **Codice EER (o CER)**: Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti costituito da n°6 cifre, riunite in coppie, volte a identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato;

7. **Rifiuto ingombrante**: bene di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, il cui conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta risulti impossibile o disagevole per le dimensioni e/o il peso;

8. **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, atto a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

9. **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti attuato secondo le modalità descritte nel Titolo II, compresa la gestione dei centri di raccolta di cui al successivo punto 18, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, smaltimento/recupero;

10. **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

11. **Utenza**: il soggetto identificato come l'unità immobiliare nella quale si producono i rifiuti oggetto della raccolta;

12. **Compost**: prodotto ottenuto mediante il processo di degradazione dei rifiuti organici e/o di altri materiali a matrice organica provenienti dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta, verdura e avanzi di cibo) e dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, foglie, etc), che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti;

13. **Compostaggio domestico**: produzione di compost nel luogo di produzione, anche in ambiente domestico;

14. **Gestione integrata dei rifiuti**: complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni;

15. **Gestore**: soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;

16. **Spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private a uso pubblico;

17. **Conferimento**: insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

18. **Centro di raccolta o ecocentro o area attrezzata di raggruppamento**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti secondo le modalità di cui al successivo punto 2.5.5;

19. **Centro del riuso**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta di beni riutilizzabili e pertanto non destinati al recupero/smaltimento.

Art. 1.5 Individuazione dei rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani, oltre a quelli indicati al punto 2 dell'art.1.4, i rifiuti elencati nell'allegato L-*quater* della Parte IV del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm. e ii., che individua le tipologie dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali, artigianali e di servizio (di seguito, utenze non domestiche) ma che, essendo simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono classificati come urbani.

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CODICE EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CODICE EER
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Art. 1.6 Individuazione delle attività produttrici di rifiuti urbani

1. L'allegato L-*quinquies* della Parte IV del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e ss.mm. e ii individua le seguenti attività produttrici di rifiuti urbani:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Cinematografi e teatri.
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 5. Stabilimenti balneari.
 6. Esposizioni, autosaloni.
 7. Alberghi con ristorante.
 8. Alberghi senza ristorante.
 9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche e istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticcerie.
24. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

2. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Attività diverse da quelle elencate nel comma 1 di questo articolo, ma alle stesse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto al quale sono analoghe. Ad esempio, le attività industriali (capannoni), in precedenza catalogate nella categoria 20 delle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, benché non ricomprese nel sopra riportato elenco, sono da intendersi anch'esse produttrici di rifiuti urbani limitatamente a quelle superfici (mense, uffici, servizi, depositi o magazzini) che non sono funzionalmente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali. La tassazione sarà definita nell'ambito della Deliberazione annuale di approvazione delle tariffe TARI.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 2.1 Modalità di espletamento del pubblico servizio

1. Le norme e le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi del precedente Titolo I, e si applicano su tutto il territorio comunale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è garantito in regime di privativa e può avvenire con modalità differenti secondo l'ambito territoriale di espletamento del servizio stesso e secondo la tipologia di utenza servita.
3. Le differenti modalità di effettuazione del servizio nei differenti ambiti territoriali vengono stabilite tenendo conto di principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e sono individuate nel contratto d’appalto con il soggetto Gestore del servizio.
4. È facoltà dell’Amministrazione modificare le modalità di effettuazione del servizio dando adeguata informazione alla cittadinanza.

Art. 2.2 Disposizioni generali

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase in cui i rifiuti vengono ceduti dagli utenti al Gestore del servizio pubblico di raccolta, con le modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, al fine

di consentire al Gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta e trasporto al centro di recupero/smaltimento).

2. Per usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti è obbligatorio iscriversi al ruolo TARI (Tassa sui rifiuti) secondo le indicazioni del Settore Politiche finanziarie e tributarie.
3. Possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti anche coloro che sono domiciliati per motivi di studio o lavoro o esigenze familiari presso il Comune di Sassari, nonché i turisti in visita nel territorio comunale.
4. **È fatto obbligo di conferire i rifiuti in forma differenziata** per tipologia merceologica secondo le indicazioni di cui al presente Regolamento. Di conseguenza è assolutamente vietato conferire nei vari contenitori rifiuti non conformi alle caratteristiche del rifiuto che quel determinato contenitore è predisposto a raccogliere (mancata differenziazione).
5. Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, l'Amministrazione individua differenti modalità di conferimento dei rifiuti:
 - sulla base della tipologia dell'utenza, classificata in:
 - **utenza domestica** identificata nell'unità immobiliare ad uso abitativo, occupata o detenuta da persone fisiche, nella quale si producono rifiuti urbani derivanti dalla vita quotidiana del nucleo familiare; rientrano tra le utenze domestiche anche le pertinenze dell'abitazione, se funzionalmente ad essa collegate;
 - **utenza non domestica** identificata nell'unità immobiliare, il locale o l'area nella disponibilità di soggetti che svolgono attività economiche, professionali, produttive, commerciali, artigianali, industriali, agricole, ricettive, sanitarie, scolastiche, associative o di servizio, nei quali si generano i rifiuti di cui all'art.1.5, per le attività elencate nell'art.1.6:
 - **utenza singola** identificata nell'unità immobiliare ad uso domestico o non domestico, occupata o detenuta da un unico soggetto, per la quale il servizio di gestione dei rifiuti è erogato in forma individuale; vengono considerate utenze singole anche le utenze ubicate in edifici condominiali con un numero di unità abitative pari o inferiore a 10;
 - **utenza collettiva**: l'insieme di più utenze, domestiche o non domestiche, che condividono spazi, accessi o servizi comuni e per le quali la gestione dei rifiuti è organizzata in forma aggregata; rientrano tra le utenze collettive, a titolo esemplificativo, i condomìni con un numero di utenze maggiore di 10, i complessi residenziali, i centri commerciali, le strutture ricettive plurime e gli insediamenti produttivi con aree comuni;
 - nei diversi ambiti territoriali di svolgimento del servizio, mediante:
 - sistema "porta a porta" (PaP): modalità operativa di raccolta che prevede il ritiro dei rifiuti urbani mediante contenitori o buste posizionati dall'utenza (domestica o non domestica) direttamente sul suolo pubblico o a uso pubblico, in prossimità del relativo numero civico, o in un'area privata concordata, in giorni e orari prestabiliti;
 - sistema stradale o di prossimità: modalità operativa di raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori posti sulla pubblica via, di tipologia, capacità e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto da conferire;
 - sistema stradale ad accesso controllato: modalità operativa di raccolta dei rifiuti urbani tramite isole ecologiche anche informatizzate, accessibili solo previa identificazione dell'utenza, finalizzata al controllo dei conferimenti;
 - ritiri su appuntamento: modalità operativa di raccolta dei rifiuti urbani effettuata previa prenotazione da parte dell'utenza, mediante sistemi telefonici o digitali;
 - conferimento diretto presso centri di raccolta: modalità operativa di raccolta dei rifiuti urbani effettuata tramite consegna autonoma da parte dell'utenza presso i centri autorizzati, secondo orari e modalità stabiliti.

Art. 2.3 Utenze domestiche

Art. 2.3.1 Disposizioni per le nuove utenze domestiche

1. In caso di apertura di una nuova utenza, deve essere presentata al Settore Politiche finanziarie e tributarie via protocollo l'istanza per l'iscrizione a ruolo TARI, secondo l'apposita modulistica, nella quale devono essere riportate le informazioni relative al richiedente, all'indirizzo dell'immobile, ai dati della proprietà (superfici, dati catastali, numero delle persone residenti o, se non residenti, stanziali).
2. La suddetta modulistica va presentata anche in caso di variazione o di cessazione.

3. L’utente, nelle more dell’iscrizione al ruolo TARI, deve acquisire, attraverso la sezione dedicata del sito istituzionale o contattando il Settore Ambiente e Verde pubblico, tutte le informazioni relative alla tipologia di servizio (porta a porta, stradale, stradale con accesso controllato) fornito presso l’indirizzo dell’immobile oggetto dell'istanza al fine di svolgere correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 2.3.2 Organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche

1. Il territorio comunale è suddiviso in ambiti con caratteristiche insediative omogenee. In ciascuna area è prevista una tipologia di raccolta di rifiuti specifica (porta a porta, stradale, stradale con accesso controllato).
2. Con riferimento alle definizioni di cui al punto 5 dell’art.2.2, le utenze domestiche vengono suddivise in:
 - utenze singole e utenze all’interno di condomìni con un numero di utenze singole fino a 10 unità, per le quali il servizio viene erogato in forma individuale (di seguito **utenze singole**);
 - utenze condominiali con un numero di utenze maggiore di 10 unità, per le quali il servizio viene erogato in forma aggregata (di seguito **utenze collettive**).

Art. 2.4 Utenze non domestiche

Art. 2.4.1 Disposizioni per le nuove utenze non domestiche

1. Le nuove attività devono trasmettere e al Settore Politiche finanziarie e tributarie e al Settore Ambiente e Verde pubblico, mediante PEC, l’istanza di avvio dell'attività secondo l’apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione tecnica:
 - ramo di attività dell’azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc (es: codice ATECO);
 - elaborati planimetrici comprensivi dell’area cortilizia, recanti l’indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che danno luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti;
 - tipologia dei rifiuti prodotti (codici EER);
 - tipologia dei rifiuti urbani (codici EER) dei quali, eventualmente, **sulla base dell’attività svolta**, si chiede la raccolta, secondo quanto disciplinato alla successiva lett. A del comma 3);
 - se disponibili, per ciascuna tipologia di rifiuto, quantitativi raccolti e avviati a recupero/smaltimento nell'ultimo triennio.
2. L'istanza deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'avvio dell’attività al fine dell'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti.
3. Le utenze non domestiche elencate all’art.1.6 che producono i rifiuti urbani di cui all’art.1.5, possono scegliere tra le due seguenti opzioni:

 A) Conferimento dei rifiuti urbani nel circuito pubblico di raccolta tramite il soggetto Gestore individuato dal Comune

 A1. Ai fini del conferimento dei rifiuti nel circuito pubblico di raccolta dei rifiuti, sono individuate le seguenti tipologie di utenze non domestiche:

 a) frontisti, ossia quelle utenze il cui numero civico si affaccia sulla pubblica via; vengono servite mediante circuiti di raccolta porta a porta dedicati, distinti da quelli previsti per le utenze domestiche, salvo specifiche deroghe;

 b) utenze non domestiche erogatrici di servizi (studi, ambulatori, parrucchieri, etc) ricadenti all'interno di condomini; dovranno seguire le modalità di raccolta dei rifiuti previste per il condominio stesso (PaP, raccolta stradale, raccolta stradale ad accesso controllato);

 c) grandi utenze (ipermercati, centri commerciali, etc) per le quali si rinvia interamente all'art.2.4.2 dedicato.

 A2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani nel circuito pubblico di raccolta tramite il soggetto Gestore individuato dal Comune devono contattare il Settore Ambiente e Verde pubblico per l’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti indicati nell’istanza di cui al precedente comma 1. Tale procedura è applicabile anche per le utenze di cui al punto b) dell’elenco precedente, nel caso in cui un’elevata produzione di rifiuti non sia gestibile con i contenitori consegnati al condominio per la raccolta porta a porta.

A3. Il Settore Ambiente e Verde pubblico, previa verifica dell'iscrizione alla TARI, attraverso il Gestore del servizio pubblico di raccolta fornirà specifiche indicazioni sulle modalità di erogazione del servizio e, precisamente:

a) rifiuti oggetto della raccolta da individuarsi secondo il tipo di attività svolta;

b) modalità di conferimento: sacchetti o sfuso o mediante contenitori (di capacità adeguata alle esigenze dell'utenza) forniti dal Gestore;

c) calendario di raccolta: giorni e orari di espletamento del servizio.

A4. Il Settore Ambiente e Verde pubblico, a suo insindacabile giudizio, in particolari zone di pregio o in aree sensibili, può modificare la tipologia di servizio attivando circuiti dedicati di raccolta.

B) Ricorso al mercato libero

B1. Le utenze non domestiche che scelgono di conferire tutti o parte dei propri rifiuti urbani avviabili a recupero, ricorrendo al libero mercato, avranno una riduzione della TARI rapportata alla percentuale di rifiuti avviati al recupero mediante il soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico. Si rinvia al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TARI (TASSA RIFIUTI) per il riconoscimento della riduzione.

B2. Tali utenze sono tenute a comunicare tale scelta tramite PEC al Settore Politiche finanziarie e tributarie e al Settore Ambiente e Verde pubblico, **entro e non oltre il 30 settembre dell'anno corrente** e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione.

B3. Le utenze devono trasmettere al Settore Politiche finanziarie e tributarie e al Settore Ambiente e Verde pubblico **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** all'avvenuto recupero dei rifiuti la documentazione contenente:

- i dati identificativi dell'utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati su quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che deve essere allegata alla documentazione presentata;
- i dati sul trasportatore dei rifiuti;
- relative spese sostenute per la gestione dei suddetti rifiuti.

I Settori sopra menzionati potranno chiedere copia dei formulari di trasporto dei rifiuti attestanti i dati indicati nella dichiarazione resa;

B4. Tali utenze sono vincolate a non servirsi del Gestore del servizio pubblico **per un periodo non inferiore a due anni**, salva la possibilità di richiedere ai Settori sopra richiamati l'erogazione del servizio prima della scadenza.

B5. Non verrà applicata la decurtazione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che:

- omettono le comunicazioni di cui al precedente punto B3;
- in caso di accertamento di non conformità rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di cui al punto B3.

Art. 2.4.2 Grandi Utenze

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate grandi utenze le attività non domestiche che, per dimensione, tipologia o quantità di rifiuti prodotti, richiedono modalità dedicate di raccolta. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo:
 - strutture sanitarie e socio-assistenziali;
 - istituti scolastici e universitari;
 - mense e ristorazione collettiva;
 - centri commerciali, supermercati e medie/grandi strutture di vendita;
 - attività produttive con elevati flussi di rifiuti urbani;
 - strutture ricettive con capacità superiore a 25 posti letto.

2. I centri commerciali vengono gestiti come utenze collettive.
3. Le grandi utenze che decidono di conferire i rifiuti nel circuito pubblico di raccolta devono seguire quanto previsto alla lett. A) dell'art.2.4.1. L'eventuale esigenza di conferire particolari tipologie di rifiuti (es. pallet di legno, cassette di plastica, panni igienici) deve essere comunicata al Settore Ambiente e Verde Pubblico per l'attivazione del circuito di raccolta apposito.

Art. 2.4.3 B&B e Affittacamere

1. I B&B sono utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani ai sensi del precedente art.1.6; vengono gestite come utenze singole.
2. Il gestore del B&B è responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla struttura e dagli ospiti, pertanto deve fornire agli ospiti le dotazioni necessarie per effettuare la raccolta differenziata (contenitori per organico, secco residuo, carta, plastica/metalli, vetro) nonché le adeguate informazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti (guide pratiche, anche multilingue), in base all'ambito territoriale ove ha sede il B&B.
3. Se il B&B ha sede in una zona servita con il PaP il gestore deve assicurarsi che gli ospiti mantengano i contenitori in condizioni di decoro, pulizia e integrità, che utilizzino esclusivamente i contenitori e le buste consegnati dal Gestore del servizio e che espongano i rifiuti nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario comunale.
4. Al fine di consentire il conferimento di frazioni di rifiuti che al termine del soggiorno non possono essere conferite perché non oggetto di raccolta secondo il calendario di conferimento, il gestore del B&B potrà utilizzate le isole ecologiche informatizzate di cui al successivo art.2.5.3 previa richiesta delle apposite tessere di accesso al Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune.

Art. 2.4.4 Cimitero

1. Ai fini del presente Regolamento il Cimitero comunale, unitamente a tutte le attività a esso connesse (pulizia dei vialetti, pulizia di tombe e loculi da parte di privati, etc), è da intendersi come un'unica grande utenza non domestica. Spetta al Concessionario del servizio cimiteriale lo svuotamento dei contenitori disposti lungo i viali del cimitero e il successivo loro conferimento differenziato nell'area dedicata individuata in accordo con il Gestore.
2. Le attività ubicate all'esterno dell'area cimiteriale (fiorai) sono gestite come utenze singole e ricevono i contenitori per la raccolta differenziata dedicati.
3. Qualora il Gestore del servizio di igiene urbana rilevasse, al momento del prelievo/svuotamento dei cassonetti, la "non conformità" nel conferimento, non dovrà ritirare i rifiuti e sarà tenuto a fornire immediata comunicazione al Settore Ambiente e Verde pubblico per i provvedimenti di competenza. Si rimanda al successivo punto 15 dell'art.2.5.1.
4. Il Concessionario del servizio cimiteriale deve provvedere direttamente all'organizzazione della raccolta dei rifiuti da esumazione e da estumulazione.

Art. 2.4.5 Aree Mercatali

1. I mercati rionali attivi nel territorio comunale di Sassari (in linea di massima, salvo modifiche: il lunedì a Piazzale Segni; il martedì in Via Tempio; il mercoledì in Piazza don Bosco; il venerdì in Via Washington; il sabato in Piazza dei Caduti del lavoro; il sabato nell'Emiciclo Garibaldi) hanno un servizio dedicato per la raccolta differenziata delle seguenti frazioni, tipicamente riconducibili alle attività di vendita presenti:
 - frazione umida, da conferire nei carrellati forniti dal Gestore;
 - rifiuti cellulosici, da conferire sfuso, in maniera ordinata e previa riduzione volumetrica;
 - cassette in legno, da conferire sfuso, in maniera ordinata;
 - imballaggi in plastica, da conferire sfuso, in maniera ordinata (cassette in plastica) o in sacchi a perdere (altri imballaggi).
2. Il mercato ortofrutticolo, sito nell'agglomerato di Predda Niedda, e il mercato civico vengono annoverati tra le utenze non domestiche e gestiti come utenze singole o collettive, sulla base delle dimensioni del mercato.
3. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire utilizzando i contenitori o le buste consegnati dal Gestore, nella giornata dedicata. Il conferimento dei rifiuti sfusi deve avvenire in modo ordinato ed eventualmente, se possibile, previa riduzione volumetrica.

4. Il Gestore prima dell'avvio delle attività mercatali, provvederà al posizionamento dei contenitori, in numero variabile in base alle dimensioni del mercato, e alla loro successiva rimozione, una volta terminate le operazioni di vendita.
5. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono aver cura dell'area a loro disposizione e in particolare:
 - prima delle operazioni di vendita: munirsi di tutte le attrezzature, conformi alle indicazioni del Gestore in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti, necessarie per la loro corretta raccolta e differenziazione;
 - durante le operazioni di vendita: contenere la dispersione dei rifiuti al di fuori dell'area di vendita;
 - al termine delle operazioni di vendita: pulire l'area lasciandola libera da qualsiasi residuo e conferire i rifiuti raccolti (correttamente differenziati) conformemente alle indicazioni impartite dal Settore Ambiente e Verde pubblico, per il tramite del Gestore del servizio pubblico di raccolta.
6. Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo anche per le attività mercatali occasionali (es. stand per la somministrazione di cibi e bevande), durante le manifestazioni per le quali si rinvia al successivo art.3.5.

Art. 2.5 Organizzazione della raccolta dei rifiuti

Art. 2.5.1 Raccolta mediante sistema “porta a porta” (PaP)

1. Le utenze servite con la modalità porta a porta devono utilizzare i contenitori per l’effettuazione della raccolta differenziata consegnati dal Gestore, in numero, tipologia e volume sulla base della tipologia di utenza (domestica o non domestica; singola o collettiva).
2. Le **utenze singole** devono utilizzare i contenitori individuali e le buste consegnati dal Gestore per la raccolta delle singole frazioni dei rifiuti. I contenitori devono essere esposti sul suolo pubblico a cura e spese dell'utenza secondo il calendario di raccolta stabilito dall'Amministrazione e rimossi dal suolo pubblico, sempre a cura e spese dell'utenza, a svuotamento avvenuto.
3. Le **utenze collettive** vengono trattate come un’unica utenza. In questo caso, ove tecnicamente possibile, la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle singole utenze deve avvenire attraverso le buste consegnate ai singoli e i contenitori collettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti, consegnati dal Gestore in numero e di capacità variabile in funzione delle dimensioni dell’utenza collettiva, **all’interno di un’area privata dedicata**, accessibile direttamente dalla strada, preferibilmente attigua alla strada stessa.
4. L’utenza collettiva individuando l’area di servizio destinata alla collocazione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, previa verifica dell’adeguatezza degli spazi di ingresso e di manovra, nonché della stabilità strutturale di eventuali solai o rampe d’accesso, d’intesa con il Gestore del servizio pubblico di raccolta a seguito di sopralluogo congiunto, **autorizza l’ingresso dei mezzi e/o degli operatori per la raccolta dei rifiuti urbani**. Tale autorizzazione è finalizzata a garantire **la piena fruizione del servizio di raccolta nell’interesse comune di tutte le utenze singole** assicurando il miglior godimento di ciascuna utenza.
5. Nel caso in cui **non sia consentito l’ingresso** agli addetti e ai mezzi incaricati della raccolta, l’utenza collettiva è tenuta a individuare idonee modalità di esposizione dei contenitori assegnati, nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti dall’Amministrazione per ciascuna frazione di rifiuto. L’esposizione deve avvenire esclusivamente sul suolo pubblico, all’esterno, per il tempo strettamente necessario allo svuotamento da parte del soggetto Gestore. Al termine delle operazioni di raccolta, i contenitori devono essere tempestivamente rimossi dal suolo pubblico a cura e spese dell’utenza collettiva.
6. Un’utenza, sia essa singola o collettiva, domestica o non domestica, che espone i propri contenitori in aree facilmente accessibili, deve apporre idonea cartellonistica esplicitando l’uso esclusivo dei contenitori esposti al fine di evitare conferimenti da parte di estranei.
7. Nel caso di utenze domestiche collettive (condomìni con oltre 10 utenze), è l’assemblea condominiale, titolare della competenza in merito all’uso degli spazi comuni, che deve individuare, nelle pertinenze condominiali libere (cortili o spazi privati condominiali ad uso esclusivo di tutti i condomini), gli spazi ritenuti idonei per il ricovero delle attrezzature.
8. Laddove siano presenti spazi condominiali idonei al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, **l’assemblea non può rifiutarne la consegna né la relativa collocazione**. La consegna deve avvenire previo appuntamento, con l’amministratore del condominio o con un altro soggetto formalmente incaricato dall’assemblea condominiale.

9. Nei condomìni o nelle utenze non domestiche in cui il Settore Ambiente e Verde Pubblico, a seguito di istruttoria tecnica, accerti l'assenza di spazi privati idonei alla custodia dei carrellati, potrà essere disposta una modalità alternativa di raccolta, definita caso per caso e stabilita a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
10. È consentito l'utilizzo del suolo pubblico a titolo gratuito per la realizzazione di schermature idonee al ricovero delle attrezzature per la raccolta differenziata, in conformità alle specifiche tecniche, ai materiali, alle caratteristiche costruttive e agli standard di uniformità definiti dal Comune, al fine di garantire omogeneità estetica, funzionale e di decoro urbano sull'intero territorio comunale. A tal fine è necessario presentare istanza di autorizzazione al SUAPE e al Settore Ambiente e Verde pubblico corredata dagli elaborati di progetto e da idonea documentazione (catastali, titoli di proprietà, etc) attestante l'assenza di spazi privati utili a tale finalità.
11. Anche nelle aree private è fatto obbligo il conferimento dei rifiuti in forma differenziata.
12. È fatto obbligo anche alle utenze collettive, di rispettare il calendario di conferimento disposto dall'Amministrazione per il conferimento nelle aree di cui al precedente punto 3.
13. Le modalità gestionali dei contenitori carrellati rientrano nella totale facoltà dell'utenza collettiva stessa che, per l'esposizione e la successiva rimozione, può gestirli direttamente o fare affidamento a soggetti terzi.
14. È a totale carico dell'utenza (singola o collettiva) la pulizia, il lavaggio e la cura di tutti i contenitori consegnati in comodato d'uso gratuito.
15. Qualora i rifiuti, al momento della raccolta, non siano conformi a quanto stabilito dall'Amministrazione con il presente Regolamento, il Gestore del servizio deve astenersi dal raccoglierli e segnalarlo prontamente ai competenti uffici del Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare, all'esterno del sacchetto o del contenitore, un avviso di non conformità con indicazione dell'errore commesso (giorno errato di esposizione; mancata differenziazione, etc) e:
 - Nel caso di **utenza singola**, l'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito e ad esporlo nuovamente nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa correzione della non conformità evidenziata. Se l'utente non provvede a correggere la non conformità **entro 72 ore dalla segnalazione**, verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art.5.6.
 - Nel caso di **utenza collettiva**, l'utenza dovrà provvedere alla correzione della non conformità evidenziata **entro 72 ore dalla segnalazione**. Il Comune, attraverso gli organi di controllo preposti, qualora verificasse la mancata correzione della non conformità, eseguirà le verifiche sul contenuto dei sacchetti o dei contenitori depositati nelle aree private di cui al precedente punto 3, nel rispetto delle norme sulla *privacy*. Se a seguito del controllo sarà possibile ricondurre l'infrazione a comportamenti individuali, le sanzioni previste al successivo art.5.6 verranno applicate al trasgressore medesimo, al quale verranno date le indicazioni di cui al punto precedente; in alternativa le sanzioni verranno applicate all'utenza collettiva, considerata responsabile solidalmente.
16. Nel caso in cui l'utenza (singola o collettiva) non dovesse provvedere a correggere la non conformità segnalata, il Comune, per questioni igienico-sanitarie, interverrà in sostituzione, addebitando all'utenza i costi della corretta separazione dei rifiuti conferiti e l'avvio a recupero/smaltimento degli stessi.
17. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: tratti di strada a fondo cieco o particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, etc) gli uffici del Settore Ambiente e Verde pubblico potranno disporre:

 1) il conferimento in altro punto tecnicamente idoneo;

 2) una modalità di raccolta che preveda una diversa tipologia di contenitori domiciliari di raccolta;

 3) il vincolo di esclusivo conferimento presso una batteria di cassonetti stradali.

 La soluzione di cui al precedente punto 3) può essere autorizzata solo ed esclusivamente nel caso in cui, a insindacabile giudizio del Settore Ambiente e Verde pubblico, le soluzioni di cui ai punti 1) e 2) non siano attuabili. In questo caso, se i contenitori sono a una distanza superiore a 700 m da numero civico, l'utenza ha diritto a una riduzione tariffaria come stabilito dal relativo Regolamento di gestione del tributo sui rifiuti.

Art. 2.5.2 Raccolta stradale

1. Il Comune individua gli ambiti da servire con la modalità di raccolta stradale come definita al comma 5 del precedente articolo 2.2.
2. Non è consentito il deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori stradali, fatta eccezione per i rifiuti ingombranti di cartone per il quale è ammesso il conferimento lateralmente al contenitore/cassonetto, previo schiacciamento.

3. La raccolta stradale è riservata alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche di cui alla lett. b) del punto A1. dell'art.2.4.1., laddove il condominio si trovi in una zona servita con i cassonetti stradali.
4. Ogni batteria consente di effettuare, tramite contenitori dedicati, esclusivamente la raccolta delle seguenti frazioni:

 a) rifiuti cellulosici (carta e cartone);

 b) imballaggi in vetro;

 c) imballaggi in plastica e metallo (lattine) – multimateriale leggero;

 d) rifiuto organico da cucine e mense;

 e) frazione secca residua;

 secondo le indicazioni di cui al successivo art.2.6.
5. Si rimanda all'art.2.6.6 per le altre tipologie di rifiuti raccolti mediante contenitore stradale.
6. Ogni contenitore è munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.
7. Nei contenitori stradali non devono essere conferiti:
 - rifiuti ingombranti; il conferimento di imballaggi voluminosi (tipo cartone) deve avvenire previa riduzione delle loro dimensioni mediante piegamento, schiacciamento o taglio;
 - materiali accesi o non completamente spenti (ad esempio: braci, sigarette, etc), e/o a rischio di scoppio e/o tali da danneggiare il contenitore.
8. Il conferimento deve avvenire secondo criteri di prossimità quindi utilizzando i cassonetti/contenitori presenti nei pressi della propria residenza. Nel caso in cui contenitori di qualsiasi tipologia di rifiuto fossero pieni, gli utenti dovranno recarsi ad altra postazione di raccolta, ubicata nel quartiere di residenza, evitando l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori.
9. Ogni batteria è individuata da apposita segnaletica orizzontale finalizzata a delimitarne l'area di sedime.
10. L'ubicazione delle batterie e la loro composizione numerica tiene conto dei seguenti fattori:

 a. numero di utenti da servire;

 b. prossimità agli utenti da servire;

 c. frequenza di svuotamento dei contenitori;

 d. caratteristiche della correlata viabilità stradale.
11. Nell'ubicazione delle batterie si tiene, altresì, conto del rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della strada (distanze da incroci, curve, etc).
12. L'ubicazione dei contenitori e ogni sua variazione vengono decise dal Settore Ambiente e Verde pubblico, a suo insindacabile giudizio, ed eseguite dalla Ditta appaltatrice del servizio.
13. A eccezione degli addetti al servizio, è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dall'area di sedime. È possibile inoltrare una richiesta di spostamento di una determinata batteria via protocollo al Settore Ambiente e Verde pubblico, rappresentando adeguatamente le motivazioni e allegando idonea documentazione fotografica rappresentante la batteria della quale si richiede lo spostamento e il luogo dove se ne propone il posizionamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici competenti, valutata la fattibilità tecnica della richiesta e sentito il Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico, disporranno lo spostamento della batteria o comunicheranno via protocollo la non accoglibilità della richiesta.
14. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali è vietato:

 a) alle utenze domestiche residenti/domiciliate in zone servite con il sistema "*porta a porta*", salvo deroghe specifiche;

 b) alle utenze non domestiche di cui alle lett. a) e c) del punto A1. dell'art.2.4.1, salvo che non siano state esplicitamente autorizzate al conferimento presso un determinato punto di raccolta.
15. Il Settore Ambiente e Verde pubblico si riserva di valutare eventuali obblighi di rispetto di frequenze e/o orari di conferimento finalizzati ad evitare la sovra produzione dei rifiuti e il riempimento quotidiano dei contenitori.

Art. 2.5.3 Raccolta stradale ad accesso controllato (Isole ecologiche informatizzate)

1. Le Isole ecologiche informatizzate sono dei punti di raccolta ad accesso limitato e controllato, dove gli utenti

autorizzati possono conferire i propri rifiuti.

2. L’accesso è consentito attraverso l’uso dei codici fiscali abbinati all’intestatario dell’utenza TARI.
3. L’utente proprietario di seconda casa o i gestori di B&B o gli affittacamere, che abbiano la necessità di conferire o far conferire i rifiuti prodotti dagli utenti utilizzatori in locazione, non potendo cedere la tessera di cui al punto precedente, potrà munirsi di un'apposita tessera dedicata fornita dal Settore Ambiente e Verde pubblico.
4. Il Settore Ambiente e Verde pubblico può individuare delle **zone servite interamente** da tale tipologia di raccolta. In questo caso potranno conferire solo ed esclusivamente gli utenti autorizzati a quella determinata isola che dovrà essere utilizzata come un contenitore collettivo, nel rispetto del calendario di raccolta predisposto dal Comune.
5. Nelle **zone servite con il porta a porta**, l’utilizzo delle isole ecologiche informatizzate non sostituisce il conferimento porta a porta dei rifiuti; le Isole possono essere utilizzate al di fuori del calendario settimanale per far fronte ad esigenze particolari (sovra produzione eccezionale di rifiuti, impossibilità a rispettare il calendario a causa di un viaggio, etc) che comportano un'ingente produzione di rifiuti non gestibile con il servizio domiciliare. In questo caso, gli utenti possono conferire fino ad un massimo di **n.12 volte all’anno** per frazione.
6. Qualora non si dovessero aprire le bocche di conferimento l’utente **non deve abbandonare** i rifiuti nei pressi dell’isola ma segnalare la criticità rilevata agli uffici competenti del Settore Ambiente e Verde pubblico.
7. Gli utenti devono conferire i rifiuti aprendo lo sportello dedicato alla frazione.
8. Tutti i materiali conferiti dovranno essere privi di frazioni estranee alla tipologia merceologica dei rifiuti da conferire.
9. Non possono essere conferiti materiali ingombranti; i rifiuti conferiti non potranno avere dimensioni incompatibili con le bocchette di inserimento dell'Isola ecologica.
10. In caso di danni alla struttura, potrà essere richiesto all’utente il ristoro dei costi di riparazione.
11. L’uso improprio dell’attrezzatura o comportamenti scorretti da parte dell'utenza potranno essere sanzionati dall’Amministrazione comunale secondo quanto disciplinato al successivo art.5.6.

Art. 2.5.4 Ritiri su appuntamento

1. Nel territorio comunale di Sassari è attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti su appuntamento per quelle tipologie di rifiuti (ingombranti, sfalci, RAEE) per le quali non è possibile il conferimento secondo le altre modalità ordinarie di raccolta.
2. Il servizio è rivolto a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) ed è limitato ai soli rifiuti urbani di cui al comma 1 ai sensi del presente Regolamento.
3. Il Gestore effettua i ritiri per singola utenza nei limiti stabiliti dal contratto di appalto relativo al servizio.
4. L'utente che intende usufruire del servizio di ritiro su appuntamento deve prenotarsi chiamando l'apposito numero verde messo a disposizione dal Gestore del servizio, o attraverso altre modalità, anche telematiche, che il Settore Ambiente e Verde pubblico potrà attivare.
5. Le frequenze di evasione e le modalità di ritiro possono variare a seconda dell'ambito territoriale di svolgimento del servizio.
6. Il conferimento da parte dell'utente e il conseguente ritiro da parte del Gestore del servizio, in linea di principio generale, avviene direttamente nei pressi del domicilio dell'utenza, intendendo il suolo pubblico in prossimità del numero civico ove l'utente risiede. Laddove questo non sia tecnicamente possibile, si opterà per una delle due modalità seguenti;
 1. presso una determinata batteria di contenitori stradali;
 2. presso altro punto stabilito e/o concordato al momento della prenotazione.
7. Costituiscono motivazione per il **non ritiro** direttamente presso il domicilio dell'utente:
 1. eventuali problemi di intralcio creati dal posizionamento del rifiuto;
 2. difficoltà di accesso/manovra del mezzo adibito alla raccolta nella via/strada ove è domiciliata l'utenza;
 3. domicilio in tratti di strade/viottoli privati;
 4. eccessivo ingombro del rifiuto (rifiuto che, per peso e dimensioni, è incompatibile con il carico sul mezzo in dotazione per tale servizio nonché ai sensi del successivo comma 13).

8. Nel conferimento del rifiuto l'utente deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal Gestore del servizio al momento della prenotazione del ritiro (data, orario, ubicazione concordata, applicazione del numero indicativo della prenotazione). L'utente è tenuto a disporre i rifiuti oggetto di conferimento in modo ordinato, occupando minor spazio pubblico possibile e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
9. Nel caso di sfalci e potature, il conferimento deve avvenire con bustoni semitrasparenti, oppure in fascine.
10. Nel caso di rifiuti ingombranti contenenti vetro (ad esempio: infissi, vetrinette, cristalli, etc) o di altri materiali che richiedono una manipolazione particolarmente cauta, l'utente è tenuto a provvedere a un adeguato imballaggio protettivo al fine di evitare rischi di infortunio per gli operatori addetti alla raccolta.
11. Se il rifiuto da conferire è composto da più materiali (tipo: infisso in legno con vetro, rete in doghe di legno e telaio in ferro) affinché possa essere garantito l'avvio a recupero delle frazioni recuperabili, quando tecnicamente fattibile la separazione deve essere effettuata da parte dell'utente prima del conferimento.
12. Al fine di consentire l'accesso al servizio al maggior numero possibile di utenti, ogni utente potrà conferire al massimo n.3 pezzi di ingombrante, n.6 bustoni o n.10 fascine di sfalci e potature a prenotazione e fino ad un massimo di 12 prenotazioni all'anno. Se l'ingombrante è costituito da più parti (ad esempio: armadio con ante), viene considerato un unico pezzo anche se smontato.
13. È consentito il conferimento di rifiuti con un peso massimo di 50 kg al fine di rispettare le condizioni di cui all'Allegato XXXIII del D.Lgs 81/2008 (norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3), ossia 25 kg/operatore).
14. È vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata e, in particolare, in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 2.5.5 Conferimento diretto da parte dell'utente presso centri di raccolta fissi (ecocentri) e mobili

1. Nel territorio comunale di Sassari, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti (ingombranti, sfalci, inerti, vernici, batterie, pneumatici, RAEE, etc) la cui raccolta nei circuiti ordinari non è prevista o disagevole, sono attualmente presenti e operativi due centri di raccolta fissi (ecocentri) a servizio delle utenze domestiche e non domestiche, uno sito in Via Montello e l'altro in Loc. Fontana di Lu Colbu. Per la tipologia di rifiuti conferibili e le modalità di conferimento/gestione degli ecocentri comunali, si rimanda integralmente allo specifico Regolamento.
2. A supporto delle altre forme di raccolta disciplinate nei precedenti articoli, **esclusivamente per le utenze domestiche**, è possibile conferire i rifiuti ai cosiddetti "*centri di raccolta mobili*" presenti, secondo un determinato calendario, in varie zone del territorio comunale.
3. Il conferimento dei rifiuti presso tutti i centri di raccolta deve avvenire negli orari e nei giorni stabiliti dal calendario a disposizione dell'utenza e sempre alla presenza degli operatori ecologici.
4. Al fine di consentire l'accesso al servizio al maggior numero possibile di utenti, in caso di conferimento di rifiuti voluminosi e ingombranti (quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, materassi, grandi elettrodomestici, infissi, mobili, etc) ogni utente potrà conferire al massimo n.3 pezzi.
5. Poiché presso i centri di raccolta è vietata qualsiasi attività di separazione fisica da parte degli operatori, se il rifiuto da conferire è composto da più materiali (tipo: infisso in legno con vetro, rete in doghe di legno e telaio in ferro) quando tecnicamente fattibile, la separazione deve essere effettuata, da parte dell'utente, prima del conferimento presso i centri di raccolta affinché possa essere garantito l'avvio a recupero delle frazioni recuperabili.

Art. 2.6 Disposizioni per il conferimento dei rifiuti

Art. 2.6.1 Rifiuti cellulosici (carta e cartone)

1. Il conferimento dei rifiuti a base cellulosica (carta, cartone, cartoncino e poliaccoppiati tipo *tetrapak*) deve avvenire sempre previa riduzione volumetrica, senza necessità di lavaggio, sfuso o dentro buste di carta o dentro scatole di cartone/cartoncino; non è ammesso in alcun caso il conferimento in buste di plastica.
2. Le utenze singole servite con il PaP possono conferire in propri mastelli o contenitori di plastica sui quali apporre la scritta CARTA/CARTONE al fine di dare corrette indicazioni agli operatori che effettuano la raccolta, ovvero in contenitori forniti dal gestore qualora previsti in appalto.
3. Dove è prevista la raccolta stradale e in caso di raccolta PaP con contenitori, i rifiuti di carta e cartone devono essere conferiti nell'apposito cassonetto/carrellato. Nel caso in cui i cassonetti/carrellati siano pieni, è ammesso il conferimento ordinato lateralmente al cassonetto/contenitore previo schiacciamento.

Art. 2.6.2 Rifiuti imballaggi in vetro

1. Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi, senza necessità di lavaggio; non è ammesso in alcun caso il conferimento in buste di plastica.
2. Dove è prevista la raccolta porta a porta, il conferimento deve avvenire all'interno dei mastelli o dei carrellati in dotazione. Qualora il contenitore dato in dotazione non fosse sufficiente a contenere i rifiuti prodotti, è consentito utilizzare in aggiunta un ulteriore contenitore.
3. Dove è prevista la raccolta stradale, gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi nelle apposite campane di raccolta.

Art. 2.6.3 Rifiuti imballaggi in plastica e metallo (lattine) – Multimateriale leggero

1. Gli imballaggi di plastica, di alluminio, d'acciaio e i piccoli oggetti di metallo devono essere conferiti in buste semitrasparenti, senza necessità di lavaggio; non è ammesso il conferimento dei rifiuti in buste che non consentono l'ispezione visiva del contenuto (ad esempio, bustoni neri).
2. Dove è prevista la raccolta porta a porta, le buste semitrasparenti verranno fornite in dotazione; non è prevista la dotazione di mastelli. Qualora le buste consegnate non fossero sufficienti a contenere i rifiuti prodotti, è consentito utilizzare in aggiunta buste semitrasparenti in possesso dell'utenza.
3. Nel caso di utenze collettive di grandi dimensioni servite con il servizi PaP il Comune potrà valutare, caso per caso, la fornitura di contenitori per la raccolta separata di tale frazione.
4. Dove è prevista la raccolta stradale e in caso di raccolta PaP con contenitori, i rifiuti di cui sopra devono essere conferiti nell'apposito carrellato/cassonetto.

Art. 2.6.4 Rifiuti organici da cucine e mense

1. La frazione organica da cucine e mense deve essere conferita utilizzando sacchetti biocompostabili, certificati "OK COMPOST", NORME EN 13432, EN 14995 o equivalenti.
2. Nel circuito di raccolta della frazione organica, possono essere conferiti tutti i prodotti certificati compostabili (ad esempio, piatti e bicchieri monouso, cialde compostabili ecc).
3. Gli utenti serviti con il PaP devono utilizzare i mastelli/carrellati e le buste forniti in dotazione. Qualora le buste consegnate non fossero sufficienti a contenere i rifiuti prodotti, è consentito utilizzare in aggiunta buste in possesso dell'utenza, con caratteristiche similari a quelle consegnate dal Gestore.
4. Dove è prevista la raccolta stradale, il conferimento di tali rifiuti deve avvenire utilizzando propri sacchetti, purché biocompostabili, all'interno dei carrellati disposti capillarmente su tutto il territorio.
5. In caso di compostaggio domestico, sostitutivo della raccolta della frazione organica, si rimanda alle disposizione di cui al successivo art.4.3 del presente Regolamento.

Art. 2.6.5 Frazione secca residua

1. Il conferimento dei rifiuti "secco residuo" deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di buste semitrasparenti, tali da consentire la verifica della tipologia di rifiuti in esse presenti; non è ammesso il conferimento dei rifiuti in buste che non consentono l'ispezione visiva del contenuto (ad esempio, bustoni neri).
2. Dove è prevista la raccolta PaP, gli utenti devono utilizzare i mastelli o i carrellati con le buste semitrasparenti consegnati in dotazione. Qualora le buste date in dotazione non fossero sufficienti a contenere i rifiuti prodotti, è consentito utilizzare, in aggiunta, buste semitrasparenti in possesso dell'utenza, da porre all'interno del mastello/carrellato consegnato in dotazione.
3. Dove è prevista la raccolta stradale della frazione secco residua, il conferimento dei rifiuti, accuratamente differenziati, deve avvenire all'interno degli appositi contenitori e negli orari specifici definiti dall'Amministrazione, utilizzando propri sacchetti, purché semitrasparenti.
4. È vietato conferire nella frazione secca residua rifiuti che, per tipologia, risultano recuperabili, anche qualora presentino residui o impurità. Tali rifiuti devono essere avviati alle rispettive raccolte differenziate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Nelle zone in cui è attivo il servizio PaP è possibile richiedere l'attivazione del servizio di raccolta dei panni igienici e simili (traverse, salviette, guanti, etc). L'istanza, opportunamente motivata (nascita di un bambino, presenza di anziani o di persone allettate, etc), deve essere presentata al Settore Ambiente e Verde pubblico che, previa valutazione, la inoltra al Gestore ai fini dell'attivazione del servizio dedicato. Per il conferimento dei panni è consentito l'utilizzo di buste semitrasparenti nella disponibilità dell'utente. È vietato il conferimento di rifiuti differenti dai panni igienici (e simili) nelle giornate dedicate al ritiro di tale tipologia di

rifiuto. Nell’esposizione dev’essere utilizzato il mastello del secco in dotazione. L’utenza è tenuta a comunicare la disattivazione del servizio, se non più necessario.

Art. 2.6.6 Raccolte stradali specifiche

1. Nel territorio comunale di Sassari sono state attivate diverse tipologie di raccolta di specifiche categorie di rifiuti, mediante contenitori stradali dedicati e posizionati in prossimità di particolari tipologie di attività attinenti con il rifiuto che si intende raccogliere. Le suddette raccolte possono riguardare, ad esempio:
 - medicinali scaduti;
 - pile e batterie usate;
 - micro R.A.E.E;
 - rifiuti tessili;
 - oli commestibili.
2. Tali contenitori possono essere motivatamente richiesti da specifiche utenze non domestiche tramite invio di PEC indirizzata al Settore Ambiente e Verde pubblico.
3. Tali categorie di rifiuto devono essere conferite esclusivamente nei contenitori ad esse dedicati oppure presso gli ecocentri comunali di cui al precedente punto 2.5.5.
4. Sui vari contenitori è riportata idonea informativa circa la tipologia di rifiuto che è consentito conferire.
5. A insindacabile giudizio dell'Amministrazione potranno essere attivati anche altri circuiti di raccolta, sempre nell'ottica di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio e la qualità della raccolta.

Art. 2.6.7 Raccolta domiciliare dei rifiuti da emergenze sanitarie

1. Il Settore Ambiente e Verde pubblico, in caso di emergenze sanitarie, potrà attivare, in ottemperanza a normative nazionali, regionali o comunali, sistemi di raccolta domiciliare per la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
2. Tali circuiti verranno gestiti adottando tutti i protocolli necessari per il rispetto della sicurezza degli operatori e degli utenti serviti nonché nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy*.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 3.1 Spazzamento, lavaggio strade

1. Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende, in particolare, la pulizia di strade, marciapiedi, piazze e ogni altra località e area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, incluse nel perimetro comunale.
2. Lo spazzamento può essere:
 - manuale: pulizia effettuata da operatore munito di idonee attrezzature per l'espletamento del servizio (scopa, paletta, soffiatore/aspiratore, etc);
 - meccanizzato: pulizia effettuata con l'ausilio di macchine operatrici munite di idonei allestimenti per l'espletamento del servizio (spazzole, dispositivi di aspirazione e di raccolta dei rifiuti, ugelli per l'aspersione, etc);
 - misto: combinazione delle precedenti modalità.
3. L'Amministrazione si riserva di definire, nei vari ambiti territoriali, differenti modalità di espletamento del servizio (tipologia, frequenza, risorse impiegate) sulla base delle caratteristiche peculiari dell'ambito stesso, quali:
 - intensità del traffico pedonale;
 - presenza di attività commerciali;
 - presenza di luoghi di interesse pubblico (scuole, ospedali, chiese, etc);
 - caratteristiche della zona (tipologia di pavimentazione, marciapiedi, presenza di alberature, etc).
4. In alcune particolari zone e periodi dell'anno il Settore Ambiente e Verde pubblico ha istituito il servizio di pulizia dalle foglie e/o il lavaggio strade mediante l'utilizzo di idonei mezzi opportunamente attrezzati.
5. L'espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato e/o misto o lavaggio implica l'assenza di veicoli in

sosta lungo le aree oggetto di intervento pertanto in tali aree l'Amministrazione potrà prevedere ad apporre apposita segnaletica contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) divieto di sosta;

b) giorno di spazzamento;

c) orario del servizio.

6. Il posizionamento della segnaletica dovrà essere effettuato nel rispetto del Codice della Strada e di eventuali altre disposizioni comunali. Resta inteso che il mancato rispetto della segnaletica comporterà la rimozione forzata dei veicoli e/o l'apposizione delle ganasce o altri analoghi sistemi bloccanti.

Art. 3.2 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune provvede all'installazione di cestini stradali per rifiuti di piccole dimensioni in aree caratterizzate da:
 - intensità del traffico pedonale;
 - presenza di attività commerciali;
 - presenza di luoghi di interesse pubblico (scuole, ospedali, chiese, etc).
2. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente per rifiuti di piccole dimensioni (cicche spente, scontrini, fazzoletti, etc). È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, rifiuti pericolosi, tossici, nocivi e simili.
3. È consentito il conferimento delle deiezioni animali, in assenza di contenitori dedicati.
4. È fatto divieto a chiunque di depositare rifiuti in prossimità di tali contenitori.
5. Qualora la tipologia di cestino stradale preveda il conferimento di diverse tipologie di rifiuti (plastica, carta, etc) l'utente che intende utilizzarlo deve attenersi scrupolosamente alle regole di differenziazione dei rifiuti in questo riportate.

Art. 3.3 Pulizia dei terreni non edificati

1. Le aree non fabbricate, qualunque sia il loro uso o destinazione, devono essere conservate da parte dei proprietari, locatari, o conduttori costantemente libere da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea a evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione.

Art. 3.4 Rifiuti dell'attività edilizia

1. È vietato il conferimento dei rifiuti dell'attività edilizia (materiali provenienti da demolizioni e scavi, sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, rocce e materiali litoidi, rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa, etc) nei cassonetti stradali. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, i rifiuti edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. I rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dalle utenze domestiche, non devono essere conferiti nei contenitori, cassonetti stradali, isole ecologiche, né con il sistema PaP ma possono essere conferiti negli appositi contenitori ubicati nei centri di raccolta, nei limiti di cui al Regolamento di gestione degli ecocentri stessi.
3. Tutti i soggetti, privati o pubblici, che effettuino lavori di qualsiasi natura nel territorio comunale di Sassari sono tenuti:
 a. prima dell'inizio: se le attività possono generare interferenze con lo svolgimento dei servizi disciplinati dal presente Regolamento (raccolta dei rifiuti e/o spazzamento delle strade), darne comunicazione al Settore Ambiente e Verde pubblico con **almeno 15 giorni di anticipo** al fine di concordare le soluzioni più idonee alla gestione delle problematiche che si potranno presentare;

b. durante l'esecuzione: mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di contenere la produzione di rifiuti di qualsiasi natura (macerie, polveri, etc) ovvero di impedire la loro dispersione al di fuori dell'area di cantiere;

c. alla conclusione: ripristinare lo stato iniziale dei luoghi dal punto di vista dei servizi di cui al presente Regolamento (pulizia del manto stradale, ri-tracciamento degli stalli, etc).

4. Qualora non venga rispettata la tempistica di cui al precedente punto a) o venga omessa tale comunicazione, l'eventuale impedimento alla raccolta dei rifiuti nell'area di cantiere o nelle aree aree esterne al cantiere stesso verranno considerati interruzione di pubblico servizio.

Art. 3.5 Manifestazioni e spettacoli

1. Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o cittadini, singoli o associati, che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o a uso pubblico, anche senza finalità di lucro, nell'ambito delle quali si producano rifiuti urbani di cui al presente Regolamento, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, sono tenuti:

 a. prima dell'inizio dell'evento: a far richiesta al Settore Ambiente e Verde pubblico, **almeno 15 giorni prima della data di inizio**, degli eventuali servizi necessari (raccolta rifiuti, spazzamento, fornitura contenitori, etc);

 b. durante l'evento: a garantire, per quanto possibile, la corretta differenziazione dei rifiuti prodotti e ridurre la dispersione dei rifiuti al di fuori dell'area interessata dalla manifestazione. Se la manifestazione prevede la somministrazione di cibo e/o bevande, gli organizzatori si devono attenere a quanto disciplinato alla lett. c) del comma 2 del successivo art.4.4 in merito al divieto di utilizzo di stoviglie in plastica;

 c. al termine dell'evento: a lasciare l'area pulita e conferire i rifiuti conformemente alle indicazioni impartite dal Settore Ambiente e Verde pubblico, per il tramite del Gestore del servizio pubblico di raccolta.

2. In caso del mancato rispetto della tempistica di cui al precedente punto a., il servizio non potrà essere garantito.

3. Nel caso in cui l'area interessata dall'evento non venga restituita nelle condizioni originarie, verranno applicate le sanzioni di cui all'art.5.6.

4. Eventuali prescrizioni particolari impartite da soggetti terzi (Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, etc) saranno a totale carico del soggetto organizzatore.

5. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il Gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

6. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti o luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.

7. Il soggetto organizzatore deve prevedere, a propria cura e spese, all'installazione (e alla relativa gestione) di un congruo numero di bagni chimici, proporzionato all'affluenza di pubblico/partecipanti prevista per la manifestazione/evento/spettacolo organizzato. Esclusivamente qualora il soggetto organizzatore o promotore ovvero laddove il contesto dell'evento non garantisca la tutela dell'igiene e della salute pubblica, il Comune di Sassari provvederà all'installazione di bagni chimici in numero idoneo alla dimensione dell'evento.

Art. 3.6 Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, o rimozione di manifesti, o attività che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie interessata.

2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art.5.6.

Art. 3.7 Deiezioni canine

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti in aree tali da creare il minor disagio ai cittadini.

2. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci prodotte dai propri animali, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni e di contenitore con acqua per aspergere e dilavare le urine e le deiezioni e completare così la pulizia delle superfici. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di disabilità impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci, per i quali il Comune, su richiesta, rilascerà deroga "*ad personam*".

TITOLO IV – NORME VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Art. 4.1 Finalità

1. Nel presente Titolo sono descritte e normate le iniziative e le azioni che il Comune di Sassari programma e attua al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e salvaguardare l'ambiente.
2. Al momento della redazione del presente Regolamento si individuano le seguenti azioni:
 - Compostaggio domestico;
 - Riutilizzo dei materiali e dei beni;
 - Limitazioni all'utilizzo delle plastiche;
 - Limitazioni al volantinaggio.
3. L'Amministrazione si riserva di individuare ulteriori azioni con il medesimo scopo per l'attuazione delle quali verranno adottati gli atti opportuni per la divulgazione delle opportune indicazioni/specifiche.

Art. 4.2 Riutilizzo dei materiali e dei beni

1. Ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm. e ii., la determinazione della qualifica di rifiuto spetta al produttore: di fronte a un oggetto/bene, ancora funzionale al proprio scopo, il proprietario che non intenda più usufruirne, può decidere se classificarlo come rifiuto (e pertanto conferirlo al servizio pubblico di raccolta) o cederlo ad altri soggetti che potranno continuare a utilizzarlo, allungandone di fatto la vita e rimandandone le fasi di recupero/smaltimento.
2. Il Settore Ambiente e Vede pubblico del Comune di Sassari promuove azioni di questo tipo, volte ad allungare la vita a oggetti/beni che diversamente seguirebbero la filiera del rifiuto (recupero/smaltimento).
3. A tal fine nel territorio comunale di Sassari è attualmente presente e operativo un Centro del Riuso, sito in via Montello, e altri potranno diventare operativi nei prossimi anni.
4. Le modalità di conferimento/gestione dei Centri del Riuso vengono disciplinate da apposito Regolamento a cui, ai fini del presente articolo, si rimanda integralmente.
5. Sempre con il medesimo fine potranno essere organizzate giornate a tema o istituiti centri del riuso mobili e/o itineranti volti a sottrarre dalla potenziale dismissione oggetti e/o beni ancora utilizzabili.

Art. 4.3 Compostaggio domestico

1. Ai fini del presente Regolamento, per compostaggio domestico si intende la gestione dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, foglie, etc) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta, verdura e avanzi di cibo) effettuata presso il luogo di produzione degli stessi e finalizzata alla produzione di compost che può poi essere utilizzato presso il medesimo luogo.
2. Il compostaggio domestico affianca l'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare o a cassonetto del rifiuto umido. Deve, quindi, considerarsi parte integrante dell'insieme di pratiche legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, più in generale, volte alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio e, pertanto, alla salvaguardia dell'ambiente.
3. Il Comune di Sassari promuove e incentiva questa pratica in quanto fondamentale ai fini della riduzione della produzione dei rifiuti e del perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità alla base del presente Regolamento.
4. Le utenze che attuano il compostaggio domestico stipulano apposita convenzione con il Comune e sono

soggette a verifica, a cura del personale comunale all'uopo addetto, della corretta applicazione delle modalità di compostaggio.

5. La pratica del compostaggio domestico nel territorio comunale di Sassari è svolta:
 a) su base prescrittiva stabilita dall'Amministrazione;
 b) su base volontaria da parte dell'utenza.
6. L'Amministrazione ha istituito e tiene aggiornato, anche tramite il Gestore del servizio pubblico, un Albo comunale dei Compostatori.
7. Le utenze presso le quali è obbligatoria la pratica del compostaggio domestico vengono iscritte d'ufficio all'Albo comunale dei Compostatori, mentre quelle che vogliono aderire su base volontaria devono farne esplicita richiesta.

a) Compostaggio domestico su base prescrittiva

1. L'Amministrazione individua e perimetra gli ambiti territoriali dove non è istituita la raccolta della frazione organica in quanto è obbligatorio il ricorso alla pratica del compostaggio domestico. Tali aree includono, in linea generale:
 - case sparse nell'agro;
 - borgate;
 - zone periferiche del centro urbano;
 - zone periferiche delle borgate.
2. Le utenze domestiche e non domestiche ricadenti in tali ambiti devono utilizzare apposita compostiera di adeguata capacità assegnata dal Gestore a titolo di comodato d'uso gratuito, unitamente al materiale informativo necessario per una corretta pratica a eseguire il compostaggio domestico.
3. In alternativa è consentito effettuare il compostaggio della frazione umida dei rifiuti anche con una compostiera acquistata direttamente dall'utenza.
4. Alle utenze domestiche ricadenti negli ambiti territoriali dove è obbligatoria la pratica del compostaggio domestico, il Settore Politiche finanziarie e tributarie riconosce uno sconto tariffario sul tributo dei rifiuti tarato sull'effettiva riduzione dei costi per effetto dell'attivazione del compostaggio domestico.
5. A tal fine, con cadenza annuale, il Settore Ambiente e Verde pubblico comunica al Settore Politiche finanziarie e tributarie l'elenco degli utenti che non sono assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto.
6. Nel caso di utenze presso le quali vige l'obbligatorietà della pratica del compostaggio domestico ma esistono oggettivi impedimenti alla sua effettuazione, il Settore Ambiente e Verde pubblico può concedere, previa richiesta dell'interessato, una specifica deroga. A tal fine l'utenza che ritiene di non poter effettuare il compostaggio domestico deve inoltrare domanda di deroga al Settore Ambiente e Verde pubblico, indicandone le cause ostative; il Settore Ambiente e Verde pubblico, valutate le motivazioni ed effettuato l'eventuale sopralluogo in situ, dispone a suo insindacabile giudizio, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
7. Costituiscono elementi di oggettivo impedimento:
 - superficie verde inferiore ad almeno 500 m^2;
 - occupazione dell'immobile in maniera non continuativa o stagionale;
 - presenza di utenti con particolari patologie incompatibili con la pratica del compostaggio domestico.
8. In caso di accoglimento dell'istanza, il Settore Ambiente e Verde pubblico provvede alla cancellazione dell'utenza dall'Albo comunale dei Compostatori e, per la gestione dei rifiuti organici prodotti dall'utenza, può disporre:
 - l'attivazione della specifica raccolta domiciliare (tale eventualità è attuabile solo ed esclusivamente nel caso in cui l'utenza risulti prossima e/o di passaggio rispetto a una zona ove è attiva la raccolta della frazione organica); in tal caso non è prevista alcuna riduzione tariffaria;
 - il vincolo di esclusivo conferimento presso una batteria di cassonetti stradali (tale eventualità è attuabile solo ed esclusivamente nel caso in cui l'utenza risulti prossima a una zona ove è attiva la raccolta stradale della frazione organica ovvero nel caso in cui l'utente dichiari di essere in grado, per proprie ragioni (lavoro, etc) di conferire il rifiuto presso una determinata batteria di cassonetti stradali). In tal caso, all'utenza potrà essere riconosciuta una riduzione tariffaria sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale sulla tariffazione dei rifiuti.

9. Per tutti casi, e in particolar modo per quelli in cui non sia di semplice attuazione una delle soluzioni di cui all'elenco precedente, il Settore Ambiente e Verde pubblico esaminerà ogni caso specifico al fine di individuare la soluzione più idonea dal punto di vista tecnico, economico e ambientale.

b) Compostaggio domestico su base volontaria

1. L'utenza ricadente in un ambito territoriale in cui è attivo il servizio di raccolta della frazione organica (sia mediante contenitori stradali che mediante il sistema PaP) può comunque optare, qualora sussista la possibilità tecnica, per il compostaggio domestico.
2. L'utenza interessata deve, in questo caso, fare istanza al Settore Ambiente e Verde pubblico di inserimento nell'Albo comunale dei Compostatori. Il Settore Ambiente e Verde pubblico, in caso di positivo accoglimento della richiesta, provvede a iscrivere l'utenza all'Albo comunale dei Compostatori e a darne comunicazione al Settore Politiche finanziarie e tributarie al fine di riconoscere all'utenza lo sgravio tariffario secondo quanto disciplinato nell'apposito Regolamento tariffario.
3. Tutte le utenze iscritte nell'Albo comunale dei Compostatori sono soggette a periodici controlli sul corretto utilizzo della compostiera. Qualora si ravvisino irregolarità nella gestione dei rifiuti organici, l'utenza, oltre a incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del successivo art.5.6, sarà immediatamente sospesa dall'Albo e assoggettata a pagare, per l'anno in corso, l'intero tributo sui rifiuti.

Art. 4.4 Limitazioni all'utilizzo delle plastiche

1. Il presente articolo disciplina le limitazioni/divieti di utilizzo di alcune categorie di oggetti usa e getta realizzati in materiale plastico, quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - piatti, bicchieri e posate;
 - cannucce;
 - contenitori/vaschette per trasporto e/o consumo di pasti.
2. Il divieto assoluto di immettere e/o utilizzare gli oggetti di cui all'elenco precedente (o similari) vige nei seguenti casi:
 a) spiagge e arenili;
 b) parchi, pinete e più in generale spazi verdi prospicienti luoghi di interesse culturale, storico, architettonico e paesaggistico;
 c) qualsiasi manifestazione all'aperto (feste patronali, concerti, processioni, eventi, etc).
3. Le utenze non domestiche, siano esse fisse (bar, ristoranti, etc) o temporanee (chioschi, bancarelle, etc) autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande presso i suddetti siti e/o in occasione di manifestazioni all'aperto, devono impiegare stoviglie riutilizzabili oppure in materiali biocompostabili (certificazione OK Compost, norme EN 13432 EN 14995 o simili).
4. È vietato l’utilizzo di stoviglie in plastica usa getta nelle mense (scuole di ogni ordine e grado, convitti, ospedali, case di cura, refettori, etc).
5. Nel territorio comunale di Sassari è fatto assoluto divieto effettuare “lanci collettivi di palloncini”, ovvero prevedere, nell'ambito di manifestazioni, spettacoli, feste (anche private), eventi e similari, la liberazione di palloncini in spazi aperti. Il divieto non si applica nel caso di utilizzo di palloncini biocompostabili; in questo caso, chi intenda organizzare un'attività che preveda un lancio collettivo di palloncini deve fare apposita richiesta (con 15 giorni di anticipo) al Settore Ambiente e Verde pubblico, allegando alla domanda la scheda tecnica del palloncino biocompostabile che si intende utilizzare.
6. È vietato il lancio di coriandoli in materiale non biocompostabile.

Art. 4.5 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere il decoro e la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini e la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta o all’interno delle cassette postali delle singole abitazioni e/o i condomini che prospettino sulla pubblica via.

Art. 4.6 Pulizia delle spiagge e degli arenili

1. Al fine di garantire il decoro, la tutela ambientale e l'igiene delle aree litoranee, il Comune assicura la pulizia periodica delle spiagge pubbliche; nei pressi degli accessi alle spiagge provvede all'installazione e alla manutenzione dei contenitori per la raccolta differenziata.
2. Tutti i frequentatori delle spiagge, libere o in concessione, sono tenuti a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Comune o dal concessionario.
3. È vietato abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto sulla spiaggia, sulle dune, sulle aree retrodunali, sugli accessi al mare o in prossimità della battigia.
4. I concessionari di stabilimenti balneari, chioschi, punti ristoro e servizi analoghi sono utenze singole pertanto si rinvia al precedente art.2.4 per l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti. Nelle aree accessibili ai clienti, il concessionario deve posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, in numero adeguato alla capacità ricettiva e collocati in modo da garantirne la facile fruizione. I concessionari sono responsabili del mantenimento delle condizioni di pulizia delle aree in concessione e devono, pertanto, provvedere allo svuotamento dei contenitori e il conferimento dei rifiuti nelle aree private individuate ai sensi del punto 3 dell'art.2.5.1.
5. È altresì vietato l'abbandono di mozziconi di sigaretta, che devono essere conferiti negli appositi contenitori o nei portacenere tascabili.

Art. 4.7 Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione promuove e incoraggia la collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. Tali attività possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - giornate a tema dedicate alla raccolta di particolari rifiuti o alla pulizia di aree;
 - attività e campagne di informazione e divulgazione di buone prassi in materia ambientale;
 - laboratori di compostaggio domestico e/o di recupero di materiali.
2. Restano a carico di tali associazioni l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie nell'espletamento del particolare servizio. In particolare, devono:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - osservare quanto previsto dal presente Regolamento;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana;
 - non creare assembramenti se in vigore misure che richiedono il distanziamento fisico a tutela della salute dei partecipanti all'iniziativa.

TITOLO V - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 5.1 Qualità dei materiali raccolti

1. Chiunque deve attenersi alle indicazioni fornite dal Settore Ambiente e Verde pubblico e dal Gestore del servizio pubblico di raccolta in materia di corretto conferimento dei rifiuti. Tali indicazioni, che vengono fornite attraverso i canali istituzionali quali il sito del Comune di Sassari o il portale del Gestore del servizio pubblico di raccolta, tengono conto degli Accordi di programma siglati dai Consorzi di filiera (plastica, carta/cartone, vetro, etc) all'interno dei quali vengono specificate le caratteristiche qualitative che i rifiuti devono possedere al fine di poter essere avviati a recupero nelle piattaforme convenzionate.

Art. 5.2 Sistema di pesatura dei rifiuti

1. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/4/2017 individua i criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti urbani in modo che i Comuni possano attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti stessi nelle forme ammesse dall'Unione europea.
2. L'art.6 del D.M. di cui sopra prevede due modalità per la misurazione: la pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza.
3. Il Comune di Sassari intende dotarsi delle migliori tecnologie disponibili al fine di consentire una misurazione quanto più precisa possibile della rilevazione del peso dei rifiuti conferiti dai cittadini, al fine di formulare una tariffa puntuale.
4. Nelle more di quanto sopra affermato, poiché l'attuale contesto di gestione dei rifiuti del territorio comunale, in cui è prevista la coesistenza di diverse modalità di conferimento dei rifiuti (mastelli, sacchi, contenitori carrellati, cassonetti stradali, isole ecologiche, campane, etc) e diverse modalità di raccolta (PaP e stradale), rende difficile se non impossibile la misurazione del peso dei rifiuti all'atto del ritiro/raccolta/svuotamento, il Comune intende adottare un sistema di misurazione del peso del tipo **indiretto**.

 - Utenze servite con il PaP

 Il sistema proposto si basa sulla rilevazione dei seguenti dati:

 Volumetria del contenitore/sacco esposto per la raccolta: è la volumetria del contenitore svuotato o del sacco raccolto. Attraverso il riconoscimento del codice dell'attrezzatura è possibile risalire alla tipologia di contenitore/sacco e conoscerne la relativa volumetria;

 Tipologia del rifiuto raccolto: attraverso il riconoscimento del codice dell'attrezzatura è possibile risalire alla tipologia di contenitore/sacco e conoscerne la relativa tipologia di rifiuto;

 Determinazione del coefficiente di Peso Specifico: il peso specifico viene determinato, per ciascuna frazione di rifiuto, dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. Il calcolo sarà ottenuto attraverso una campagna periodica di pesatura puntuale dei rifiuti raccolti.

 Grazie al codice a barre presente sui contenitori e sulle buste fornite alle utenze, alla tipologia del materiale raccolto e sulla base delle informazioni rilevabili dal numero di prese effettuate nel corso di un anno solare è possibile risalire al quantitativo medio conferito da un dato utente per una determinata frazione di rifiuto.

 - Utenze servite mediante il sistema stradale

 Grazie al numero di utenze servite da una data batteria e dal peso dei rifiuti misurato a destino è possibile risalire al quantitativo medio conferito da un dato utente per una determinata frazione di rifiuto.

 - Utenze servite mediante il sistema stradale ad accesso controllato

 Attraverso il sistema di raccolta stradale ad accesso controllato, è possibile registrare il conferimento di ogni singolo utente. I dati così ottenuti, pur rimanendo medi e statistici, sono comunque più puntuali e affidabili.

Art. 5.3 Piano di controllo del territorio

1. Il Settore Ambiente e Verde pubblico, con la collaborazione del Gestore dei servizi di igiene urbana, può predisporre un "piano di controllo" al fine di garantire il rispetto da parte di tutti gli utenti delle norme comportamentali di cui al presente Regolamento, nonché di prevenire, controllare e reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio.

2. Il piano di controllo conterrà, laddove predisposto, la descrizione delle tipologie e il dettagliato programma operativo di interventi studiati per il territorio da condurre con continuità e specificherà le attività di competenza del Gestore e quelle dell'Amministrazione.

3. In particolare, il piano di controllo prevederà, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

 - monitoraggio delle esposizioni dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche con il sistema PaP;
 - controllo sulla qualità dei conferimenti da parte delle utenze domestiche servite con il sistema PaP;
 - controllo sulla qualità dei conferimenti da parte delle utenze non domestiche servite con il sistema PaP;
 - verifica sugli accessi ai Centri di Raccolta comunale;
 - monitoraggi delle richieste di ritiro ingombranti a domicilio;

- controllo sulla corretta effettuazione del compostaggio domestico;
- controllo di potenziali situazioni anomale nei conferimenti presso i cassonetti stradali ed isole ecologiche (ad esempio problematiche ricorrenti, conferimenti anomali, ecc).

4. Tale piano verrà periodicamente aggiornato per tener conto di eventuali nuove esigenze sopravvenute.

Art. 5.4 Divieti e obblighi

1. Ai sensi del presente Regolamento è vietato:
 a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque;
 b) l'imbrattamento della pubblica via, del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, incluse le spiagge, con rifiuti, anche di piccole dimensioni (quali ad esempio bucce, mozziconi di sigarette, scontrini, pezzi di carta e simili, gomme da masticare, etc), spandimenti di liquidi e altre sostanze e deiezioni di animali;
 c) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti non disciplinati dal presente Regolamento ai sensi dell'art.1.2 con particolare riferimento ai rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 254/2003;
 d) il conferimento dei rifiuti non correttamente differenziati per tipologia merceologica;
 e) il conferimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Sassari da parte dei non residenti, ad esclusione dei soggetti passivi della tassa rifiuti (TARI) nel Comune di Sassari, dei domiciliati per motivi di studio o lavoro o esigenze familiari presso il Comune di Sassari e dei turisti;
 f) l'utilizzo dei contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti prodotti presso abitazioni e/o attività ricadenti fuori dal territorio del Comune di Sassari;
 g) conferire all'esterno dei cassonetti e/o delle isole ecologiche informatizzate, anche nell'eventualità che gli stessi siano colmi;
 h) il conferimento di rifiuti ingombranti e/o pericolosi e/o rifiuti prodotti da attività di costruzione/demolizione nei contenitori/cassonetti stradali o nelle isole ecologiche informatizzate;
 i) il conferimento nei cassonetti/contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
 j) il conferimento di imballaggi voluminosi le cui dimensioni non siano state precedentemente ridotte mediante piegamento, schiacciamento o taglio;
 k) lo spostamento dei contenitori stradali dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati;
 l) il parcheggio davanti ai cassonetti stradali e/o intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 m) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
 n) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati nei cassonetti e cestini stradali dislocati nel territorio comunale o nei contenitori singoli della raccolta "porta a porta";
 o) l'uso dei cestini gettacarte presenti sul territorio, per il conferimento di rifiuti prodotti nelle proprie abitazioni, buste, cartoni della pizza, e altri rifiuti di medie e grandi dimensioni; il loro utilizzo è infatti consentito solo ed esclusivamente per rifiuti di piccole dimensioni (cicche spente, scontrini, deiezioni canine, etc);
 p) il deposito dei rifiuti in prossimità di cestini gettacarte;
 q) il conferimento nella frazione secca residua, di rifiuti che, per tipologia, risultano recuperabili, anche qualora presentino residui o impurità;
 r) l'utilizzo, per il conferimento di rifiuti diversi dalla frazione organica, di sacchi non trasparenti, tali da non consentire la verifica della tipologia di rifiuto in essi presente;
 s) l'utilizzo, per il conferimento della frazione organica, di sacchi non compostabili;
 t) l'utilizzo da parte delle utenze servite con il PaP di contenitori e sacchi diversi da quelli forniti dal Gestore del servizio, fatta salva l'ipotesi prevista agli artt. 2.6.3 (p.to 2), 2.6.4 (p.to 3) e 2.6.5 (p.to 2);
 u) il conferimento dei rifiuti ingombranti presso i punti di raccolta mobili al di fuori delle ore e dei giorni stabiliti dal calendario e/o in assenza degli operatori ecologici;
 v) il deposito dei rifiuti ingombranti in area non autorizzata nonché in ore e giorni diversi o in modo difforme da quanto concordato con l'operatore telefonico o mediante l'applicazione dedicata;

w) il conferimento nei cassonetti stradali da parte delle utenze residenti/domiciliate nelle zone in cui è attivo il servizio “porta a porta”, salvo specifica deroga;

x) il conferimento dei rifiuti all’interno di mastelli/contenitori intestati a soggetti differenti;

y) il conferimento dei rifiuti in maniera difforme rispetto alle modalità previste per il servizio “porta a porta” da parte delle utenze residenti/domiciliate nelle zone in cui è attivo il servizio, ossia:

1. per le utenze singole, l’utilizzo di dotazioni diverse rispetto a quelle fornite dal Gestore (es. sacchi, contenitori, etc.);
2. per le utenze collettive, l’utilizzo da parte delle singole utenze di dotazioni diverse rispetto a quelle assegnate all’utenza collettiva;
3. l’esposizione dei contenitori e sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal calendario di conferimento proposto dal Gestore e approvato dal Settore Ambiente e Verde pubblico;

z) l’uso improprio e o il danneggiamento dell’Isola ecologica informatizzata da parte dell’utenza;

aa) la realizzazione di schermature per i contenitori per la raccolta differenziata su suolo pubblico, senza l’autorizzazione di cui al punto 10 dell’art.2.5.1.;

ab) l’utilizzo dei contenitori stradali da parte delle utenze non domestiche per il conferimento di rifiuti prodotti dalla loro attività, salvo il rilascio di specifiche deroghe;

ac) l’utilizzo di coriandoli e simili in materiale non biocompostabile (tipo materiale plastico) in occasione di festeggiamenti privati su suolo pubblico e di lancio in spazi aperti di palloncini realizzati in materiali non biocompostabile;

ad) il lancio di volantini e/o di collocazione degli stessi sui veicoli in sosta o all’interno delle cassette postali prospicienti la pubblica via;

ae) immettere e/o utilizzare gli oggetti usa e getta realizzati in materiale plastico, nei seguenti casi:

1. spiagge e arenili;
2. parchi, pinete e più in generale spazi verdi prospicienti luoghi di interesse culturale, storico, architettonico e paesaggistico;
3. qualsiasi manifestazione all'aperto (feste patronali, concerti, processioni, eventi, etc);

af) l’utilizzo di stoviglie in plastica usa getta nelle mense (scuole di ogni ordine e grado, convitti, ospedali, case di cura, refettori, etc).

2. In particolare, ai sensi del presente Regolamento è obbligatorio:

a) iscriversi al ruolo (Tassa sui rifiuti) secondo le indicazioni del Settore Politiche finanziarie e tributarie;

b) differenziare correttamente i rifiuti per frazioni merceologiche distinte;

c) conferire i rifiuti all’interno dei cassonetti stradali o dei contenitori assegnati all’utente, salvo quanto previsto all’art.2.5.2 comma 2;

d) mantenere pulite le aree private non edificate;

e) restituire le aree pubbliche concesse per l’organizzazione di eventi privati nelle condizioni originarie;

f) raccogliere le feci prodotte dai propri animali negli spazi pubblici;

g) per le utenze servite con il porta a porta che intendono realizzare delle schermature per i contenitori per la raccolta differenziata, richiedere l’autorizzazione al SUAPE e al Settore Ambiente e Verde pubblico secondo quanto disciplinato al punto 10 dell’art.2.5.1;

h) per le utenze singole servite con il porta a porta:

1. ritirare i mastelli o i contenitori e le buste per la raccolta differenziata porta a porta;
2. esporre i contenitori dedicati ad una determinata tipologia di rifiuti secondo giorni, orari e modalità stabiliti dal Settore Ambiente e Verde pubblico e ritirarli dopo lo svuotamento;
3. utilizzare esclusivamente i contenitori e le buste forniti dal Gestore, salva l’ipotesi prevista agli artt. 2.6.3 (p.to 2), 2.6.4 (p.to 3) e 2.6.5 (p.to 2);

i) per le utenze collettive:

1. accettare la consegna dei contenitori per la raccolta differenziata;

2. posizionare i contenitori nelle aree private individuate, accessibili dalla strada;
3. autorizzare l'accesso dei mezzi e degli operatori alle aree private di cui al punto 2 o, in alternativa, esporre i contenitori dedicati a una determinata tipologia di rifiuti secondo giorni, orari e modalità stabiliti dal Settore Ambiente e Verde pubblico sul suolo pubblico per il tempo necessario allo svuotamento e ritirarli una volta svuotati;
4. rispettare il calendario di raccolta anche nelle aree private;
5. tenere in buono stato le attrezzature consegnate;

j) per le utenze non domestiche che scelgono di conferire tutti o parte dei propri rifiuti urbani avviabili a recupero, ricorrendo al libero mercato:

1. comunicare tale scelta tramite PEC al Settore Politiche finanziarie e tributarie e al Settore Ambiente e Verde pubblico, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno corrente;
2. trasmettere la documentazione attestante l'avvio a recupero dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 5.5 Controlli e vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale espleta l'attività di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni, tramite la Polizia Locale, la Compagnia Barracellare e in collaborazione con le altre Forze di Polizia competenti in materia.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, di attivare forme di controllo e di supporto alla vigilanza per il tramite di personale non alle dirette dipendenze dell'Ente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato di cui al precedente art. 4.7.
3. È in facoltà dell'Ente, al fine di contrastare la violazione delle norme vigenti in materia, attivare modalità di controllo da remoto facendo ricorso a sistemi di videosorveglianza, utilizzo di droni e altri sistemi automatizzati, nel rispetto della Normativa della *Privacy* e secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale sulla videosorveglianza.

Art. 5.6 Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
2. Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale verranno determinate, sulla base della gravità delle violazioni di cui al presente Regolamento, in misura fissa, le specifiche sanzioni all'interno del limite edittale sopra previsto.
3. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

Art. 5.7 Sanzioni accessorie

1. Qualora la violazione di una norma del presente Regolamento comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione degli eventuali rifiuti abbandonati o erroneamente depositati sul suolo pubblico.
2. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei rifiuti abbandonati o erroneamente depositati sul suolo pubblico, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
3. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza di ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.1 Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art.1, comma 5 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva ai sensi di legge. A far data dalla sua entrata in vigore, abroga il Regolamento precedente, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n°78 del 17 dicembre 2024.

Art. 6.2 Disposizioni finali

1. Il cittadino è tenuto a tenersi informato circa le modalità afferenti la raccolta dei rifiuti mediante il sito istituzionale o altre modalità anche telematiche che il Comune, per il tramite del Gestore del servizio pubblico di raccolta, attiverà.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le leggi e disposizioni regionali inerenti ai rifiuti urbani nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana.
3. Questo Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e dell'Unione Europea, in materia di gestione dei rifiuti.
4. Le disposizioni del presente Regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutare il loro impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale.